

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

fuori dai centri urbani 2016

**DEI VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI, PER IL TRASPORTO DI COSE,
AVENTI MASSA COMPLESSIVA AUTORIZZATA SUPERIORE A 7,5 T.**

In breve: Con il D.M. n. 417 del 22 dicembre 2015, pubblicato nella G.U. 303 del 31 dicembre 2015, sono stati resi noti i divieti di circolazione fuori dai centri abitati dei veicoli o complessi di veicoli, per il trasporto di cose, aventi massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 t, per il 2016. TES/LOG 4/16

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE GENERALI

È vietata la circolazione fuori dai centri abitati ai veicoli ed ai complessi di veicoli per il trasporto di cose, di massa complessiva superiore a 7,5 t nei seguenti giorni:

DATA	MESE	INIZIO	FINE
1	gennaio	9.00	22.00
6	gennaio	9.00	22.00
25	marzo	14.00	22.00
26	marzo	9.00	16.00
28	marzo	9.00	22.00
25	aprile	9.00	22.00
2	giugno	8.00	22.00
2	agosto	8.00	16.00
9	luglio	8.00	16.00
16	luglio	8.00	16.00
23	luglio	8.00	16.00

DATA	MESE	INIZIO	FINE
29	luglio	16.00	22.00
30	luglio	8.00	22.00
5	agosto	14.00	22.00
6	agosto	8.00	22.00
15	agosto	8.00	22.00
20	agosto	8.00	16.00
27	agosto	8.00	16.00
29	ottobre	9.00	16.00
1	novembre	9.00	22.00
8	dicembre	9.00	22.00
26	dicembre	9.00	22.00

- **Tutte le Domeniche** di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre dalle 09.00 alle 22.00;

- **Tutte le Domeniche** da giugno a settembre dalle 7.00 alle 22.00;

ESENZIONI PARZIALI: ESTERO, SARDEGNA E SICILIA

Sono previste esenzioni parziali nelle seguenti modalità per i veicoli (1) che:

- **provengono dall'Estero e dalla Sardegna**, l'orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore;
- **sono diretti all'Estero**, l'orario di termine del divieto è anticipato di due ore;
- **sono diretti in Sardegna**, l'orario di termine del divieto è anticipato di 4 ore;
- **sono diretti agli interporti (2)**, di rilevanza nazionale o strategica per i collegamenti con i valichi alpini, o ai terminali intermodali (3) o agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo con merci destinate all'estero, l'orario di termine del divieto è anticipato di 4 ore;
- **circolano in Sardegna e Sicilia e provengono dalla rimanente parte del territorio nazionale avvalendosi di traghettamento (4)**, l'orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore;
- **circolano in Sardegna e Sicilia e sono diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale avvalendosi di traghettamento (4)**, non si applicano i divieti generali;
- **provengono o sono diretti in Sicilia, attraverso i porti calabresi di Reggio Calabria e Villa San Giovanni**, l'orario di inizio del divieto è posticipato di 2 ore e l'orario di termine è anticipato di due ore.

Anche per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizione di eccezionalità potranno avvalersi di queste esenzioni parziali.

ESENZIONI TOTALI

Possono avvalersi delle esenzioni totali i seguenti veicoli:

- veicoli **adibiti a specifiche destinazioni d'uso (spurgo di pozzi neri o condotti fognari);**
- veicoli per il **trasporto di carburanti o combustibili liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo sia pubblico sia privato;**
- veicoli **destinati al trasporto di prodotti per uso medico;**
- veicoli **per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;**
- veicoli **prenotati per la revisione, relativamente ai divieti del sabato;**
- veicoli **in viaggio di ritorno a una distanza non superiore a 50 km dalla propria sede** (l'esclusione non si applica sulle autostrade);
- **trattori isolati in viaggio di ritorno presso la sede dell'Impresa**, in caso di trasporto combinato;
- **veicoli e complessi veicolari carichi, impiegati in trasporti combinati (5) ferroviario o marittimo** muniti di idonea documentazione CMR o equipollente.

Se muniti di autorizzazione prefettizia, sono inoltre esenti i veicoli estinanti al:

- **trasporto di prodotti soggetti a rapido deperimento;**
- **trasporto di cose, per casi di assoluta necessità e urgenza**, comprese le esigenze legate ai cicli continui di produzioni industriali.

MERCI PERICOLOSE

Oltre ai divieti generali, i veicoli destinati al trasporto di merci di Classe 1 ADR (esplosivi), indipendentemente dalla loro massa, sono interessati da ulteriori divieti per il periodo 28 maggio - 11 settembre a partire dalle ore 08,00 di ogni sabato alle ore 24,00 della domenica successiva. In questo caso non sono ammesse autorizzazioni prefettizie, ad eccezione per il trasporto di fuochi artificiali (6).

NOTE

- 1) I veicoli devono essere muniti di idonea documentazione che attesti l'origine e la destinazione del carico.
- 2) Interporti di: Bologna, Padova, Verona - Quadrante Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo.
- 3) Terminali intermodali di: Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento.
- 4) Ad eccezione, solo per la Sicilia, dei veicoli provenienti dai porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni.
- 5) Secondo il D.M. 15 febbraio 2001 "Recepimento della direttiva comunitaria 92/106/CEE", Articolo 1:
Ai fini del presente decreto, per «trasporto combinato» si intendono i trasporti di cose fra Stati membri dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo nei quali l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare e ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) la parte del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare supera i 100 km in linea d'aria;
 - b) la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa fra il punto di carico della merce e l'idonea stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale o fra il punto di scarico della merce e l'idonea stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale ovvero la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa in un raggio non superiore a 150 km. in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco.
- 6) Categoria IV e V.